



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
 Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
 C.F. e P. Iva 02307130696

Il giorno **25 settembre 2012**, presso la Sala Riunioni della Direzione Generale del presidio ospedaliero "SS. Annunziata" di Chieti, si sono riuniti la Delegazione trattante di Parte pubblica e i Delegati delle organizzazioni sindacali dell'area della Dirigenza medica e veterinaria per sottoscrivere in via definitiva, a seguito del parere espresso dal Collegio sindacale sulla preintesa sottoscritta in data 18 giugno 2012, il presente accordo sui criteri generali di ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale anno 2010.

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE

PARTE PUBBLICA		PARTE SINDACALE	
		Area Dirigenza Medica e Veterinaria	
Direttore Generale ASL	<i>[Signature]</i>	ANAAO ASSOMED	<i>[Signature]</i>
Direttore Sanitario ASL	<i>[Signature]</i>	CGIL FP MEDICI	<i>[Signature]</i>
Direttore Amministrativo ASL	<i>[Signature]</i>	CIMO ASMD	<i>[Signature]</i>
Direttore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane	<i>[Signature]</i>	FVM	<i>[Signature]</i>
		CISL MEDICI	<i>[Signature]</i>
		FESMED	<i>[Signature]</i>
		ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI	<i>[Signature]</i>
		AAROI	<i>[Signature]</i>
		FASSID	<i>[Signature]</i>
		FEDERAZIONE MEDICI aderente UIL	<i>[Signature]</i>

[Handwritten notes]
 R. A. Urolo



Area della Dirigenza Medica e Veterinaria

ACCORDO DECENTRATO

sui criteri generali di ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale relativo all'anno 2010.

ART. 1 Campo di applicazione

Il presente Accordo Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale dirigente medico e veterinario con contratto di lavoro a tempo indeterminato e al personale comandato in ingresso, in relazione alla effettiva presenza in servizio.

E' escluso il personale a rapporto di lavoro non esclusivo.

Si applica, altresì, al personale a tempo determinato che ha lavorato, in corso d'anno 2010, per un periodo superiore a sei mesi.

Al personale con rapporto di lavoro ad impegno ridotto, il presente contratto si applica in misura proporzionale all'orario di servizio prestato.

ART. 2 Sistema di finanziamento

Si da atto che, per l'anno 2010, il fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale, costituito ai sensi del CCNL vigente in materia, è pari a complessivi € 677.211,92.

Al fondo sono conferiti gli eventuali residui, accertati a consuntivo, oltre che provenienti dal fondo che remunera l'istituto e riguardanti anni precedenti, anche dagli altri fondi di finanziamento del trattamento accessorio e/o carriera del personale dipendente, ai sensi della normativa vigente, relativi al 2010 e agli anni precedenti.

Le risorse residue, di cui sopra, saranno liquidate con le medesime modalità previste dal presente Accordo Integrativo Aziendale.

Sulla consistenza di tali risorse, l'Azienda darà informazione preventiva alle OO.SS..

ART. 3 Criteri di riparto del fondo

Il fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale è destinato a tutti i dipendenti dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e sarà corrisposto a seguito della valutazione espressa dal N.A.V. sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale.

Detto fondo è ripartito con le seguenti modalità:

a) definizione quota individuale teorica:

- a. si attribuiscono a ciascun dipendente dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria a tempo indeterminato e determinato, che ha prestato servizio in corso d'anno 2010, un numero di giornate di servizio, uguale per tutti, pari a 365;
- b. da 365 vengono detratti i giorni di assenza effettuati dal dipendente, cosicché si determina, per ciascuno, il numero di giornate di servizio "effettivo". Per quanto concerne il computo delle assenze si fa espresso rinvio all'art. 71 comma 5 del D.L. n. 112/2008 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008 n. 133, che recita: "le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*ASL Lanciano
CGIL Medici
[Handwritten signature]*

*FIR
[Handwritten signature]*

*ENAP
[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

*ANAP
[Handwritten signature]*



dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000 n. 53. e, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

- c. il fondo a disposizione viene quindi diviso per la somma del numero di giornate di servizio "effettivo" di tutti i dipendenti che hanno accesso al fondo, al fine di definire il valore del singolo giorno;
 - d. il valore del singolo giorno moltiplicato per il numero dei giorni di ciascun dipendente determina la quota individuale teorica;
- b) la quota individuale reale è quella effettivamente spettante al dipendente, tenuto conto del grado di raggiungimento dei risultati, da parte della U.O. di appartenenza, rispetto agli obiettivi assegnati, secondo le indicazioni del Nucleo Aziendale di Valutazione (N.A.V.).

In relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, comunicato dal N.A.V. per ciascuna unità operativa aziendale, le parti concordano di articolare la distribuzione del premio di risultato su tre fasce di merito, ciascuna delle quali comporta una diversa percentuale di accesso al fondo e precisamente:

esito valutazione	% di raggiungimento risultato	% di accesso al fondo
totalmente positiva	dal 75% al 100%	100%
parzialmente positiva	dal 36% al 74%	pari alla percentuale di raggiungimento dei risultati
negativa	fino al 35%	35%

Le eventuali quote di fondo non utilizzate per il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi rimangono assegnate al fondo e confluiranno temporaneamente nel fondo dell'anno successivo. Le parti concordano sull'ipotesi, da approfondire e specificare, che una quota delle risorse non utilizzate possano essere destinate a finanziare Progetti di sviluppo della qualità dei servizi erogati.

Le parti concordano, altresì, che, contestualmente alla erogazione del premio risultato relativo all'anno 2010, l'Azienda procederà alla liquidazione di un acconto sul premio di risultato anno 2011, pari al 25% della consistenza del fondo incentivante relativo al medesimo anno 2011. La quota in acconto sarà corrisposta a tutto il personale dirigente medico e veterinario a tempo indeterminato in servizio alla data del 31/12/2011. Per il restante personale dell'area (cessato dal servizio in corso d'anno 2011, a tempo determinato...) il premio incentivante anno 2011 sarà corrisposto in unica quota all'esito delle valutazioni del N.A.V..

ART. 4 Tempi di erogazione del premio di produttività

I compensi saranno erogati entro i due mesi successivi alla comunicazione dell'esito delle valutazioni da parte del N.A.V..

ART. 5 Disapplicazioni

Sono disapplicate le disposizioni dei precedenti Contratti Collettivi Integrativi in materia.

ART. 6 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle vigenti norme nazionali legislative e contrattuali.

[Handwritten signatures and initials]
OSL Medici
C. P. P.

[Handwritten signatures and initials]
EGILTEDCI
Medicine
FASID
G. P.

[Handwritten signatures and initials]
ANSAO
P. P.